



Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto

COMUNICATO AI GESTORI E AI VERIFICATORI – n. 3/2017

CONSIDERATA la scadenza del 31 marzo p.v. per l'invio delle comunicazioni delle emissioni annuali relative all'anno 2016 e della relativa dichiarazione di verifica ai sensi dell'art. 34 comma 2 del decreto legislativo n. 30 del 2013 e s.m.i;

CONSIDERATO il Comunicato n.1/2017 del 17 marzo u.s. con il quale il Comitato ha informato i gestori e i verificatori circa la rettifica del valore del potere calorifico inferiore (PCI) standard del gas naturale (metano) per il calcolo delle emissioni 2016, così come comunicato da ISPRA in data 16 marzo u.s., a rettifica di quanto erroneamente comunicato con precedente nota del 17 gennaio u.s.;

CONSIDERATO il Comunicato n.2/2017 del 22 marzo u.s. con il quale il Comitato ha informato i gestori e i verificatori che provvederà d'ufficio al ricalcolo delle emissioni 2016, esclusivamente per tenere conto del valore del potere calorifico inferiore rettificato, per tutte le comunicazioni, accompagnate dalla relativa dichiarazione di verifica, pervenute entro il 31 marzo p.v. sul nuovo portale AGES-ETS (www.registroets.it).

CONSIDERATO il periodo di prima applicazione del nuovo portale AGES-ETS;

Considerato quanto sopra si comunica quanto segue

A partire dal 27 marzo, per i soli gestori che non riescano ad accedere al nuovo portale AGES-ETS (www.registroets.it), sarà consentito l'invio della comunicazione delle emissioni per l'anno 2016, accompagnata da dichiarazione di verifica, con posta elettronica all'indirizzo e-mail ras.comunicazioni-et@minambiente.it. La comunicazione delle emissioni e la relativa dichiarazione di verifica dovranno essere trasmesse in formato excel e sottoscritte rispettivamente dal gestore e dall'ente di verifica con firma digitale basata su un certificato qualificato. Si raccomanda, inoltre, di inserire nell'oggetto dell'e-mail "Aut. n. xxxx: comunicazione delle emissioni anno 2016".

I gestori che invieranno la comunicazione delle emissioni 2016 a mezzo posta elettronica sono comunque invitati a trasmettere, entro il 30 aprile p.v., la stessa comunicazione (e relativa dichiarazione di verifica trasmessa dal verificatore) attraverso il nuovo portale AGES-ETS

all'indirizzo www.registroets.it.

Si sottolinea che, per le comunicazioni trasmesse a mezzo posta elettronica e contenenti il dato emissivo non calcolato con il potere calorifico rettificato ai sensi del Comunicato n.1/2017, l'Autorità Nazionale Competente non potrà effettuare il ricalcolo d'ufficio delle emissioni 2016, in tempo utile per consentire la restituzione del corretto ammontare di quote entro il 30 aprile p.v..

Pertanto tali gestori dovranno restituire un numero di quote pari a quelle comunicate via mail e iscritte sul registro.

Ciò premesso, dopo il 30 aprile, l'Autorità Nazionale Competente provvederà comunque d'ufficio al ricalcolo delle emissioni in maniera che le quote restituite in eccesso risultino sul registro ai fini degli obblighi di restituzione futuri.

IL PRESIDENTE

Dott. Alessandro Caretoni

CARETONI ALESSANDRO
MINISTERO DELL'AMBIENTE/97047140583
DIRIG. DIVIS. III
27.03.2017 11:12:46 CEST